

NOTAIO ANTONIO BORROMEO  
CORIGLIANO CALABRO

REPERTORIO N.57792

RACCOLTA N.19529

ADEGUAMENTO STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA

(D.Lgs. n.6 del 17.1.2003)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici giugno duemilacinque, in Corigliano  
Calabro, nel mio Studio, alla Via P. Umberto, 59/61,  
alle ore diciotto.

Avanti a me Dr. Antonio Borromeo, Notaio in Corigliano  
Calabro, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti  
Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola e  
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi il compa-  
rente con i requisiti di legge e con il mio consenso,  
dichiarato di rinunciarvi

E' COMPARSO

AMICA MARIO GIOVANNI, impiegato, nato in Corigliano  
Calabro il 15 marzo 1959 ed ivi residente alla Frazio-  
ne Scalo, Via Lombardia, 7, c.f.: MCA MGV 59C15 D005X,  
il quale dichiara di intervenire nel presente atto  
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione  
e Legale Rappresentante della "COOPERATIVA SOCIALE  
SINERGIE A R.L." con sede in Corigliano Calabro alla  
Piazza Vittorio Emanuele, 1, numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese di Cosenza e Partita IVA:  
02027120787, iscritta al n.128981 del R.E.A.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui iden-

tità e qualità personale io Notaio sono certo, dichiara che trovasi riunita, in seconda convocazione, in questo giorno, ora e luogo l'assemblea straordinaria dell'anzidetta società di cui ne assume la Presidenza; lo stesso constatato:

-che, unitamente ad esso comparente, sono presenti i soci sigg.: Capalbo Valeria, Casciario Leonardo, Benvenuto Giovanni, componenti il Consiglio di Amministrazione;

-che sono altresì, presenti o rappresentati per delega, i soci sigg.ri: Bastone Angelisa, Benvenuto Vincenzo, Campana Antonietta, Cerbella Luigi, Cerbella Pierpaolo, Dima Isabella, Dima Maria Teresa, Fiorentino Anna, Fiorino Carmela, Fiorino Ida, Forciniti Bina, Iannini Antonella, La Grotta Filomena, Lento Mariangela, Le Pera Raffaele, Maglio Rossella, Marino Vincenzo, Meringolo Loredana, Moscarella Maria Antonietta, Ponte Alfonso, Romanello Giovanni, Romio Antonio, Rose Maria, Sapiente Assunta, Sapiente Eugenio, Schiavelli Elisa, Zangaro Bina e Zangaro Francesca;

-che gli stessi sono stati convocati a norma di legge; dichiara l'assemblea regolarmente costituita e quindi valida per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1) ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE ALLA VIGENTE NUOVA

NORMATIVA ED AMPLIAMENTO OGGETTO SOCIALE;

2) NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE;

3) VARIE ED EVENTUALI.

In relazione al predetto ordine del giorno esso  
comparente

PREMETTE E DICHIARA

-che in data 23.6.1995 giusta atto a mio rogito  
rep.35.539 registrato in Corigliano Calabro il  
18.9.1995 al n.840, veniva costituita la Società  
"COOPERATIVA SOCIALE SINERGIE A R.L.";

-che con l'approvazione del D.Lgs n.6 del 17.1.2003  
sono state emanate nuove norme recanti la "Riforma  
organica della disciplina delle società di capitali  
e società cooperative, in attuazione della legge  
3.10.2001 n.366";

-che, onde procedere al legale adeguamento della  
predetta società cooperativa alle nuove norme di  
legge, occorre stipulare l'atto de quo, con appro-  
vazione ed allegazione al presente del nuovo testo  
integrale dello Statuto Sociale, rivisto ed ampliato  
nel suo oggetto e di cui ne dà lettura all'assemblea;

-che si ritiene opportuno variare la denominazione  
sociale per come segue: "COOPERATIVA SOCIALE SINERGIE".

Tutto ciò premesso, dichiarato e ritenuto come parte  
integrante e sostanziale del presente atto, l'assem-

blea dei soci, riunita in assemblea straordinaria,  
all'unanimità di voti, delibera:

a) l'approvazione del nuovo testo dello Statuto Sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A" nella formulazione per come prima proposta dal Presidente dell'Assemblea;

b) l'approvazione della nuova denominazione sociale nella seguente nuova formulazione: "COOPERATIVA SOCIALI SINERGIE".

Le spese del presente atto e successive, ammontanti presumibilmente ad Euro Mille/00, restano a carico della società come per legge.

Nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta essendo le ore diciannove.

Il presente,  
scritto da persona di mia fiducia su un foglio per tre pagine intere e quanto della quarta fin qui è stato letto, unitamente all'allegato, al comparente che lo approva, dichiara conforme alla sua volontà e sottoscrive con me Notaio.

Firmato: Amica Mario Giovanni - Antonio Borromeo  
notaio - sigillo notarile.



S T A T U T O

Sez.I - Denominazione, Sede, Oggetto, Durata e Requi-  
siti di mutualità

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una Società Cooperativa a mutualità  
prevalente denominata "COOPERATIVA SOCIALE SINERGIE".

1.2 La cooperativa, essendo a mutualità prevalente,  
deve indicare negli atti e nella corrispondenza il  
numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative  
a mutualità prevalente.

Articolo 2 - Sede e sedi secondarie

2.1 La cooperativa ha sede legale nel Comune di Cori-  
gliano Calabro all'indirizzo denunciato presso il re-  
gistro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter del  
R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

2.2 La sede sociale può essere trasferita, nell'ambi-  
to dello stesso Comune, con decisione dell'Organo  
amministrativo.

2.3 Il trasferimento della sede in altro Comune è di  
competenza dell'Assemblea dei soci.

2.4 Potranno essere istituite o soppresse, sia in  
Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali,  
succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con  
delibera dell'Organo amministrativo.

2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la


società, è quello risultante dal libro dei soci.

### Articolo 3 - Oggetto sociale

3.1 La società e' retta dai principi della mutualità ai sensi delle vigenti leggi in materia, giusta art.26 del D.L.C.P.S. del 14.12.1947 n.1577 e successive modificazioni, senza fini di speculazione privata.

La cooperativa non ha scopo di lucro e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso le seguenti finalità:

- 1) recupero di arti e mestieri mediante la promozione e la gestione di corsi professionali;
- 2) gestione delle risorse umane attraverso la collocazione dei giovani nel mondo del lavoro;
- 3) organizzazione di corsi di musica , teatro, cinema e arti varie, nonché di manifestazioni atte a promuovere e a diffondere la cultura cinematografica, musicale e teatrale;
- 4)recupero del patrimonio turistico e sviluppo delle attività connesse, atte soprattutto a fornire un servizio di informazione e assistenza turistica, nonché la promozione, i servizi e la gestione di musei, castelli, palazzi storici con tutte le relative attività connesse;



5) valorizzazione del centro storico mediante iniziative quali l'utilizzo di locali disabitati a scopo turistico;

6) recupero e sviluppo delle tradizioni popolari, anche attraverso l'istituzione di un centro di ricerca e documentazione storica;

7) promozione dello sviluppo socio-economico del paese mediante iniziative rivolte alla risoluzione dei problemi sociali, quali l'assistenza domiciliare per persone anziane o comunque bisognose, quella socio-scolastica per bambini e giovani socio culturalmente sfavoriti, nonché l'accompagnamento di persone non deambulanti;

8) servizio di assistenza sanitaria territoriale ed extraterritoriale e trasporto assistito con e senza mezzo attrezzato, mediante prestazioni ed interventi con personale qualificato medico-paramedico e volontario, su richiesta e nelle varie situazioni di emergenza-urgenza e non, nonché sviluppo di iniziative atte a promuovere, diffondere, sensibilizzare, ed elevare il livello di conoscenza e corresponsabilizzazione nel campo sanitario e scientifico della popolazione, attraverso l'informazione, l'educazione, la prevenzione e la diagnosi precoce, utilizzando i mezzi più idonei allo scopo;

9) gestione di attività volte a risolvere i problemi di emergenza del territorio, quali ad esempio la custodia di case private temporaneamente disabitate;

10) organizzazione di congressi, meetings, matrimoni, ricorrenze varie, gallerie, mostre ed aste pubbliche;

11) disbrigo di pratiche burocratiche presso i vari uffici ed enti;

12) fornitura di servizi di dattilografia, fotocopie e telefax;

13) produzione di programmi radio-televisivi e fornitura di servizi pubblicitari e promozionali alle aziende;


14) sensibilizzazione della popolazione al rispetto della natura e dell'ambiente, mediante l'organizzazione di attività di volontariato nei periodi di maggiore emergenza ambientale;

15) pubblicazione di atti di convegni, periodici, saggistica, narrativa, letteratura in genere, riguardanti tematiche sociali, economiche e culturali;

16) raccolta differenziata dei rifiuti e successivo eventuale riutilizzo;

17) consegna veloce di corrispondenza e pacchi;

18) attuazione di sondaggi di opinione;



- |  |  |
|--|--|
| 19) diffusione della conoscenza delle lingue<br>mediante l'organizzazione di corsi;                                      |  |
| 20) attività di traduzione di testi;   |  |
| 21) intermediazione turistica attraverso l'organizza-<br>zione di viaggi, sia individuali, sia di gruppo;                |  |
| 22) fornitura di servizi di pulizie: pubbliche,<br>private, derattizzazioni e disinfestazioni;                           |  |
| 23) installazione di impianti idrici, elettrici,<br>telefonici, idro-termo-sanitari;                                     |  |
| 24) promozione e gestione di corsi professionali in<br>genere;   |  |
| 25) servizi di segreteria e recapito;  |  |
| 26) affitto e gestione di apparecchiature tecniche<br>ed elettroniche;   |  |
| 27) recupero del territorio e sviluppo agriturismo;  |  |
| 28) gestione di impianti sportivi;   |  |
| 29) registrazione e trascrizione di atti giudiziari;   |  |
| 30) lettura contatori acqua, enel, italgas e di-<br>stribuzione bollette, nonché distribuzione di elenchi<br>telefonici; |  |
| 31) prestazione di servizi agli enti pubblici e pri-<br>vati;  |  |
| 32) somministrazione di alimenti e bevande;  |  |
| Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, la<br>Società potrà organizzare e gestire qualsiasi servi-               |  |

zio, compiere qualunque attività connessa affine e collaterale a quelle sopra elencate, nonché tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, regionali, nazionali ed europee, e con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico e delle attività che implicano erogazione di credito al consumo o locazione finanziaria e, comunque, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

La società potrà, infine instaurare rapporti di lavoro a termine e non, oltre che con i soci anche con soggetti non soci.

La cooperativa può aderire, affiliarsi e/o stipulare convenzioni con federazioni internazionali, enti ed organismi nazionali che perseguono gli stessi scopi.

#### Articolo 4 - Durata della cooperativa

4.1 La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'Assemblea dei soci. In difetto, è prorogata a tempo indeterminato.

#### Articolo 5 - Requisiti di mutualità

5.1 E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità preva-



lente e, pertanto, così come prevede l'art. 2514

c.c., si impone:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della cooperativa potrà essere meglio disciplinato dai regolamenti interni, compilati a cura del Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea.

Sez. II - Capitale sociale, Requisiti dei soci, Strumenti finanziari e quote

Articolo 6 - Patrimonio sociale e quote

6.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali indivisibili del valore nominale indicato al successivo art. 11;

2) dalla riserva legale, formata con il 30% degli

utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater  
c.c.;

3) dalla riserva speciale, formata con le quote  
sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti  
o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme  
versate dai soci per tassa di ammissione;

5) da ogni altro fondo o accantonamento costituito  
a copertura di particolari rischi o di previsioni di  
oneri futuri;

6) da liberalità e da contributi di enti pubblici e  
privati e da introiti comunque pervenuti.

#### Articolo 7 - Aumento di capitale

7.1 A seguito di deliberazione dell'Assemblea dei so-  
ci, da adottarsi con le maggioranze previste per la  
modifica del presente statuto, il capitale sociale  
può essere aumentato:

-a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione  
almeno il 50% del valore nominale e l'eventuale so-  
vrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in  
sede di approvazione del bilancio, su proposta  
dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio so-  
ciale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risul-  
tanti dall'ultimo bilancio approvato;

-con conferimenti in natura;



-o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

7.2 La deliberazione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

7.3 Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto ai soci. Tuttavia, lo stesso non può essere esercitato quando la deliberazione di aumento del capitale:

-lo escluda;

-preveda che le quote di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura.

#### Articolo 8 - Requisiti dei soci

8.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

a) soci cooperatori: sono i soci che, forniti di un livello di istruzione adeguato al raggiungimento degli scopi sociali, dichiarano la loro disponibilità a prestare la loro opera professionale al servizio della cooperativa;

b) soci volontari: sono i soci che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

c) soci sovventori.

Articolo 9 - Procedura di ammissione dei soci

9.1 - L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando:

a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;

b) il titolo di studio posseduto e le sue conoscenze relative alle tradizioni e alla storia locale e del territorio della Piana di Sibari;

c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;

d) di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

9.2 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda.

9.3 L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta:

- una tassa di ammissione;

- un sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

Articolo 10 - Strumenti finanziari

10.1 La società non può emettere titoli di debito.



Articolo 11 - Quote

11.1 Il valore nominale di ciascuna quota è di Euro Centocinquantaquattro/93 (Euro 154,93).

11.2 Nessun socio può avere una quota di partecipazione superiore a Euro centomila/00 (Euro 100.000,00).

Articolo 12 - Trasferimento della quota

12.1 I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

12.2 Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione deve inoltrare richiesta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

12.3 L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego, in quest'ultimo caso deve essere motivato, che comunica al socio.

12.4 Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'Organo amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

12.5 La quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere sottoposta a pegno e a vincolo.

Articolo 13 - Trasferimento della quota di partici-

zione a causa di morte

13.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto di chiedere:

- 1) la liquidazione della quota di partecipazione;
- 2) il subentro nella partecipazione del socio deceduto.

Sez. III - Recesso ed esclusione soci

Articolo 14 - Diritto di recesso

14.1 I soci possono recedere dalla cooperativa, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il recesso non può essere parziale ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se la comunicazione perviene alla società tre mesi prima della scadenza ed in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

14.2 Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- cambiamento dell'oggetto sociale;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- proroga del termine di durata della cooperativa.

14.3 Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltrare domanda all'Organo amministrativo con



lettera raccomandata.

#### Articolo 15 - Esclusione del socio

15.1 L'esclusione di un socio può avere luogo:

- per il mancato pagamento della quota di partecipazione, giusta art. 2531 c.c.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- per fallimento del socio;
- per mancata partecipazione all'assemblea, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive;

15.2 L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo che ne dà comunicazione al socio a mezzo di lettera raccomandata.

#### Articolo 16 - Liquidazione quota di partecipazione

16.1 Al socio receduto o escluso, ovvero ai suoi eredi, la liquidazione della quota di partecipazione è determinata in proporzione al valore della cooperativa risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si è verificato rispettivamente il recesso, l'esclusione o

la morte del socio.

16.2 La liquidazione della quota di partecipazione non deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato.

16.3 Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Sez. IV - Diritti dei soci e Deliberazioni dell'Assemblea dei soci

Articolo 17 - Diritti dei soci

17.1 Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota di partecipazione posseduta.

17.2 I soci hanno diritto:

a) di recedere dalla società;

b) ad una quota di utili, secondo le modalità e la percentuale massima indicate nella successiva sez.

VII - Bilancio e utili (art. 2545-quinquies c.c.);

c) di controllare la società, come meglio precisato nel successivo art. 29;

d) ai ristorni, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 2545-sexies c.c.

Articolo 18 - Convocazione dell'assemblea dei soci.

18.1 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'organo amministrativo, anche su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno il terzo del ca-

pitale sociale, altresì fuori dalla sede della cooperativa, ma nel comune dove questa ha la sede, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

18.2 Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere fissato anche il giorno, l'ora e il luogo, per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

18.3 L'Assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati.

18.4 L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Articolo 19 - Partecipazione e rappresentanza

19.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, ai

sensi dell'art. 2538 c.c. I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.

19.2 Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea da altro socio, dal coniuge e dai parenti entro il terzo grado. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

19.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche con la procura generale che conserva validità per più assemblee.

19.4 La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati e ai dipendenti della cooperativa.

#### Articolo 20 - Svolgimento dell'Assemblea dei soci

20.1 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo; in caso di sua assenza o di suo impedimento dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

20.2 Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale.

20.3 Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento

dell'assemblea.

20.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, indicante:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato;
- per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio.

20.5 Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### Articolo 21 - Maggioranze

21.1 Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema della alzata di mano o per divisione o con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al voto. In particolare, le elezioni delle cariche sociali possono avvenire per acclamazione.

21.2 In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è

regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti esprimibili. In seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

21.3 L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

21.4 Le delibere riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 50% + 1 dei voti esprimibili.

#### Sez. V - Organo amministrativo

#### Articolo 22 - Consiglio d'Amministrazione

22.1 La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione, costituito da un minimo di tre componenti ad un massimo di nove membri, anche non soci, nominati dai soci.

22.2 Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la persona che esercita attività in

concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

Decadono, altresì dal Consiglio di Amministrazione coloro i quali usano la carica per scopi strumentali, personali, politici o religiosi.

22.3 Il Consiglio di amministrazione, nella prima riunione, elegge, tra i propri componenti, il Presidente e il Vice Presidente.

22.4 Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un amministratore, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età dei presenti.

22.5 Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo, nei limiti indicati nell'art. 2544 c.c.

22.6 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente anche dietro domanda di un amministratore, o dal Collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede, o in altro luogo nel comune

in cui ha sede la cooperativa, con lettera postacele-  
re con ricevuta di ritorno, da spedirsi almeno 5  
giorni prima dell'adunanza.

22.7 Le adunanze si ritengono legali quando vi inter-  
viene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le  
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei  
voti degli amministratori presenti. A parità di voti  
prevale il voto del Presidente.

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

22.8 L'amministratore che, senza giustificato motivo,  
manca a più di tre sedute consecutive è considerato  
decaduto.

22.9 La cessazione degli amministratori per scadenza  
del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo  
Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

22.10 Il Presidente, per la redazione del verbale  
della riunione, nomina un segretario che può essere  
estraneo al Consiglio.

#### Articolo 23 - Competenze degli amministratori

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di  
tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordi-  
naria della cooperativa, che non siano espressamente  
dalla legge riservati all'Assemblea dei soci.

A solo titolo esemplificativo, al suddetto organo  
spetta, pertanto, fra l'altro di:

sioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

p) curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e sussidiari.

#### Articolo 24 - Rappresentanza della società

24.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. E', pertanto, autorizzato a riscuotere somme, rilasciandone quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

24.2 Nell'assenza od impedimento del Presidente, i suoi compiti sono assunti dal Vice Presidente.

#### Articolo 25 - Compensi agli amministratori

25.1 Gli amministratori non ricevono compensi salvo che l'Assemblea dei soci non deliberi diversamente.

25.2 L'Assemblea dei soci può stabilire che siano riconosciuti gettoni di presenza agli amministratori.

#### Sez. VI - Organo di controllo

#### Articolo 26 - Organo di controllo

26.1 La cooperativa, nei casi previsti dalla legge, è normalmente controllata da un Revisore il quale decade dall'incarico allorchè, ai sensi dell'art.2543

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

b) redigere i bilanci di esercizio;

c) compilare eventuali regolamenti interni;

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;

e) compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di credito;

f) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;

g) trasferire la sede sociale purchè nell'ambito dello stesso comune;

h) istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza;

i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

m) concedere, postergare o cancellare ipoteche;

n) impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali, come meglio previsto nel successivo art. 24;

o) deliberare e concedere avalli cambiari, fideius-

sioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

p) curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e sussidiari.

#### Articolo 24 - Rappresentanza della società

24.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. E', pertanto, autorizzato a riscuotere somme, rilasciandone quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

24.2 Nell'assenza od impedimento del Presidente, i suoi compiti sono assunti dal Vice Presidente.

#### Articolo 25 - Compensi agli amministratori

25.1 Gli amministratori non ricevono compensi salvo che l'Assemblea dei soci non deliberi diversamente.

25.2 L'Assemblea dei soci può stabilire che siano riconosciuti gettoni di presenza agli amministratori.

#### Sez. VI - Organo di controllo

#### Articolo 26 - Organo di controllo

26.1 La cooperativa, nei casi previsti dalla legge, è normalmente controllata da un Revisore il quale decade dall'incarico allorchè, ai sensi dell'art.2543

c.c., si è obbligati ad istituire il Collegio sindacale. Detto Collegio è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci che designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione per il triennio. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della deliberazione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

#### Articolo 27 - Collegio sindacale

27.1 Il Collegio sindacale è tenuto a redigere il verbale di ogni riunione nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

27.2 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

27.3 I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

27.4 Il controllo del Collegio sindacale, quando l'Organo di controllo non è obbligatorio per il codice civile, è limitato al controllo legale dei conti e non è richiesto il controllo sulla gestione.

#### Articolo 28 - Revisore

28.1 Quando non è obbligatoria la nomina del Collegio

sindacale, ai sensi dell'art. 2543 c.c., il controllo della cooperativa può essere esercitato da un Revisore.

28.2 Non può assumere il mandato di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

28.3 Il mandato ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio.

28.4 Il Revisore svolge il controllo contabile secondo le funzioni e le modalità di cui agli artt. 2409-ter - 2409-septies c.c., compatibilmente con la figura monocratica che riveste e le norme del presente statuto.

28.5 Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

#### Articolo 29 - Controllo dei soci

29.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2476 c.c., notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Sez. VII - Bilancio e Utili

- un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;

- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite;

- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.

32.2 Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

#### Sez. VIII - Scioglimento e Liquidazione

##### Articolo 33 - Scioglimento e liquidazione

33.1 La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle seguenti cause:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea dei soci;

d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la quota del socio recedente;

e) per perdita del capitale sociale;

f) per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 30 - Esercizi sociali

30.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31 - Bilancio

31.1 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo cura l'erezione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

31.2 Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi, l'Organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Articolo 32 - Distribuzione di utili

32.1 Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il relativo utile netto è così distribuito:

- il 30% al fondo di riserva legale;
- la percentuale, che attualmente è del 3%, in base all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

33.2 Con lo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art. 2514 c.c., sorge l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### Articolo 34- Clausola compromissoria

34.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri che verranno nominati, su richiesta di una delle parti interessate, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Gli arbitri decidono in via irrituale e secondo equità ed a maggioranza.

#### Articolo 35 - Norme finali e di rinvio

35.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Firmato: Amica Mario Giovanni - Antonio Borromeo  
notaio - sigillo notarile.

REGISTRATO A ROSSANO

IL 14-06-2005

N. 803 SERIE 1

ESATTE € \_\_\_\_\_

E' foto copia conforme all'originale  
*ed al suo allegato*  
e si rilascia a richiesta di *partita in*  
*carta libera sul suo punto*  
Corigliano Cal., D **06 MAG. 2010**



*Roberto Zuccone*